



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

Oggetto: **Affidamento diretto, a seguito di confronto concorrenziale delle offerte realizzabili sul Mercato Elettronico della P.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016, per l'esecuzione del servizio di sfalcio, potatura, manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature e della vegetazione presso alcuni beni di proprietà dello Stato.**

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO GENERALE

IMMOBILE NR. 1 - PDD0060 - VILLA RODELLA

IMMOBILE NR. 2 - VID0016 – VILLINO ROSSI



Sommario

Art. 1.	Corrispettivo	3
Art. 2.	Condizioni di svolgimento generali.....	3
Art. 3.	Pagamenti	5
Art. 4.	Penali	5
Art. 5.	Sorveglianza e monitoraggio	6
Art. 6.	Obbligazioni dell'appaltatore.....	6
Art. 7.	Verifica di conformità	7
Art. 8.	Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.....	7
Art. 9.	Impegni della Stazione Appaltante	8
Art. 10.	Brevetti e diritti d'autore	8
Art. 11.	Cauzione e Responsabilità Civile.....	8
Art. 12.	Riservatezza e diritti sui materiali.....	9
Art. 13.	Trattamento dei dati.....	9
Art. 14.	Danni e responsabilità	9
Art. 15.	Divieto di cessione del contratto	10
Art. 16.	Subappalto.....	10
Art. 17.	Tracciabilità dei pagamenti.....	10
Art. 18.	Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto	11
Art. 19.	Codice etico	11
Art. 20.	Vincoli	12
Art. 21.	Verifiche della Stazione Appaltante sullo svolgimento delle attività	12
Art. 22.	Norme di rinvio	12
Art. 23.	Foro competente	13

Art. 1. Corrispettivo

L'importo posto a base di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, da considerarsi **“a corpo”**, è stato quantificato sulla base dell'attività da svolgere ed i relativi costi, facendo riferimento ai Prezzari Ufficiali Regionali, in **€ 26.152,16 (euro ventiseimilacentocinquanta due/16)**, oltre oneri per la sicurezza **non soggetti a ribasso** di importo pari a **€ 1.569,13 (euro millecinquecentosessantanove/13)**, IVA esclusa.

Immobile Nr.	Importo soggetto a ribasso	Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	Importo complessivo
1 Villa Rodella - Cinto Euganeo (PD)	9.936,84 €	596,21 €	10.533,05 €
2 Villino Rossi – Schio (VI)	Fase 1 € 1.700,00	102,00 €	17.188,24 €
	Fase 2 (eventuale). € 14.515,32	870,92 €	
totale	26.152,16 €	1.569,13 €	27.721,29 €

L'affidamento del servizio, una volta stipulato il contratto, sarà immediatamente efficace in relazione all'immobile 1 Villa Rodella – Cinto Euganeo e alla fase 1 dell'immobile n. 2 Villino Rossi – Schio (VI), mentre per la fase 2 relativa all'affidamento di quest'ultimo immobile, si precisa che esso è meramente eventuale e subordinato alla valutazione della SA, sulla base degli esiti delle indagini conoscitive e dei procedimenti autorizzativi da parte degli enti competenti. Al riguardo, si specifica che non verrà riconosciuto alcun compenso per la porzione di servizio non eseguita né maggiorazioni per la parte del servizio reso.

Qualora non si dovesse dare corso all'esecuzione della fase 2 per l'immobile Villino Rossi, nulla sarà dovuto all'Appaltatore per le attività e le prestazioni non rese.

Si precisa che il predetto importo di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile. Esso deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i servizi, i costi, gli oneri, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per dare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte per entrambi gli immobili.

L'OE appaltatore dovrà adempiere "a regola d'arte" a tutti gli obblighi assunti e comunque in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali, assumendosi al riguardo ogni responsabilità per l'esecuzione del servizio.

Art. 2. Condizioni di svolgimento generali

Per quanto riguarda l'immobile nr. 1 Villa Rodella – Cinto Euganeo (PD), l'affidamento, una volta stipulato il contratto, sarà immediatamente efficace e decorrerà dalla data di consegna del servizio da parte del RUP.

Per quanto riguarda l'immobile nr. 2 Villino Rossi – Schio (VI), si darà subito esecuzione all'affidamento della “Fase n.1” (attività di indagini conoscitive finalizzate a valutare le condizioni fitosanitarie e di stabilità della vegetazione boschiva) dalla data di consegna del servizio da parte del RUP. L'affidamento della “Fase 2” (potatura alberature e contestuale bonifica mediante sfalcio e rimozione piante infestanti dell'area prospiciente il confine con altre proprietà.), sarà meramente eventuale e subordinato alla valutazione da parte della S.A. sulla base del rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento delle alberature da parte degli organi competenti (compresa la Soprintendenza) e delle risultanze della relazione tecnico-agronomica. Al riguardo, si specifica che non verrà riconosciuto alcun compenso per la porzione di servizio non eseguito né maggiorazioni per la parte del servizio reso.

Si intende compreso nell' oggetto dell'appalto per quanto riguarda l'immobile sito a Schio (Vi) la redazione di relazione tecnico-agronomica e allegate schede VTA delle alberature.

L'OE potrà avviare la fase denominata “Fase n.2” esclusivamente dopo aver ricevuto espressa richiesta di espletamento da parte della SA.

La realizzazione di indagini finalizzate ai controlli statici visivi ed eventualmente strumentali al fine di valutare le condizioni fitosanitarie e di stabilità degli alberi, da svolgersi a cura di tecnico abilitato, dottore agronomo o forestale, sono espressamente ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore. La realizzazione di tali indagini è una condizione indispensabile allo svolgimento della fase denominata “Fase n.2”, come descritto nel presente capitolato.

Per entrambi gli immobili:

Le ispezioni e i sopralluoghi, al fine di eseguire le opere di manutenzione ordinaria/straordinaria del verde, come descritto nei documenti di gara, sono a carico dell'appaltatore.

I costi relativi alle pratiche per l'eventuale occupazione di suolo pubblico, la predisposizione della documentazione necessaria e l'ottenimento dei permessi di qualunque natura, tutti gli oneri e rischi necessari per l'esecuzione delle indagini ed in genere tutti gli oneri che si rendessero necessari per l'espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste sono a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

In via esemplificativa e non esaustiva sono oneri a carico dell'Appaltatore:

- a) il personale dotato di idonea formazione allo svolgimento del servizio;
- b) le attrezzature, macchinari e dispositivi di sicurezza necessari allo svolgimento del servizio;
- c) la redazione del Piano Operativo della Sicurezza.

Rimangono oneri a carico della SA:

- consentire il libero accesso alle aree oggetto di intervento.
- Fornitura di corrente elettrica in quanto non presente nei siti

Art. 3. Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo avverrà come segue:

- immobile nr. 1 Villa Rodella – Cinto Euganeo (PD): al termine del servizio relativo all'immobile Villa Rodella a seguito di apposito certificato di verifica di conformità del servizio reso da parte del R.U.P..
- immobile nr. 2 Villino Rossi – Schio (VI):
 1. corrispettivo previsto per la Fase 1: alla consegna e approvazione della relazione agronomica;
 2. corrispettivo previsto per la Fase 2: (solo eventuale e da svolgersi esclusivamente dopo aver preso atto delle valutazioni riportate nella relazione tecnico-agronomica e dei pareri specifici in merito all'intervento rilasciati dagli enti preposti): al termine del servizio a seguito di apposito certificato di verifica di conformità del servizio della suddetta fase.

Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell'appalto sarà liquidato, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, nel termine previsto e indicato nel contratto di appalto, previa verifica del servizio reso nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Le fatture, intestate all'Agenzia del Demanio, c.f. 06340981007 – Via Barberini n. 38, 00187 Roma dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate.

In caso di importo superiore a € 5.000,00 ai fini del pagamento, l'Agenzia effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che sarà preventivamente comunicato dall'appaltatore.

In caso di partecipazione in forma plurima, tutti i pagamenti verranno effettuati nei confronti del soggetto indicato quale mandatario dell'RTI, che sottoscriverà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Art. 4. Penali

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e dell'esecuzione delle attività appaltate.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla SA ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti, è fissata una penale giornaliera pari all'**1 (uno) per mille** del corrispettivo della prestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il limite massimo delle penali applicabili è pari al **10%** del valore del presente contratto: ove le penali raggiungano tale ammontare la SA avrà facoltà di risolvere il contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto all'appaltatore dalla SA; l'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla SA nel termine

massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a giudizio della SA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e l'appaltatore dovrà consegnare tutta la documentazione conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra.

L'appaltatore è l'unico responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso nell'esecuzione dell'appalto.

La SA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall'appaltatore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore del servizio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'appaltatore del Servizio prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della SA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sia materiali che immateriali.

Art. 5. Sorveglianza e monitoraggio

La SA si riserva di nominare, dandone comunicazione scritta all'appaltatore, un Direttore dell'Esecuzione del contratto, con il compito di vigilare sulle attività nell'ambito delle rispettive competenze per la migliore riuscita del servizio.

L'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo del proprio Responsabile Tecnico che sarà l'unico interlocutore e referente del Direttore dell'Esecuzione del contratto o del RUP.

Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio referente, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per il servizio.

Art. 6. Obbligazioni dell'appaltatore

L'Appaltatore s'impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, a:

- a) Espletare l'incarico impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- b) a dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e dei Dispositivi di Protezione Individuali per eseguire le lavorazioni richieste in tutta sicurezza manlevando la SA da ogni responsabilità in materia (a tale riguardo in sede di consegna dell'intervento verrà effettuato un sopralluogo per la valutazione dei rischi specifici e delle misure di prevenzione che l'appaltatore dovrà adottare per tutelare il proprio personale ed eventualmente il personale presente negli immobili, luoghi di lavoro, per quanto riguarda i rischi interferenti); i costi necessari per le misure e i dispositivi necessari per l'emergenza sanitaria Covid-19 sono già compresi negli oneri computati per la sicurezza. Pertanto l'appaltatore non potrà pretendere ulteriori oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti.

- c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le eventuali indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla SA;
- d) a prevedere la realizzazione di tutte le opere precauzionali atte a garantire l'accessibilità ai luoghi, nel rispetto delle leggi antinfortunistiche vigenti ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (POS; ecc.), nonché a prevedere le dovute opere provvisoriale;
- e) comunicare tempestivamente, alla SA, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- f) mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti di posta elettronica, posta elettronica certificata e telefono da utilizzarsi per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento.

Art. 7. Verifica di conformità

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto o lo stesso RUP, redigerà le verifiche di conformità e gli atti necessari a dimostrare che l'intervento sia conforme alle caratteristiche previste dagli atti di gara e all'offerta presentata in sede di gara, le quali dovranno essere in grado di soddisfare le richieste del presente capitolato.

La SA si riserva la facoltà di procedere, con cadenza adeguata per garantire un accertamento progressivo della regolare esecuzione del contratto. Il soggetto preposto, in corso di esecuzione del contratto, effettua i controlli che ritiene più opportuni invitando alle operazioni di verifica l'appaltatore. Di dette operazioni di controllo è redatto apposito verbale. I verbali di verifica di conformità vengono trasmessi al RUP in fase di esecuzione entro 15 (quindici) giorni successivi alla data dei controlli e riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

Art. 8. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore del servizio si impegna, altresì, a:

- a) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli qualitativi dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- b) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo emanate dai competenti Enti;
- c) consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica delle assicurazioni di legge, di cui al presente capitolato, e quelle relative al proprio personale e collaboratori e per la copertura di eventuali danni a terzi nell'esercizio di quanto richiesto dal presente capitolato;
- d) inviare alla SA i dati di sintesi relativi al monitoraggio del servizio ed alla verifica dell'applicazione delle condizioni contrattuali;
- e) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- f) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti

- dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- g) a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

Art. 9. Impegni della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante (SA) si impegna a trasmettere all'Appaltatore, in occasione della sottoscrizione del contratto d'appalto, gli atti contrattuali e i documentali relativi all'affidamento dell'incarico.

Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione, non darà (in ogni caso) diritto all'Appaltatore a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi inclusi quelli di iscrizione delle riserve.

La SA s'impegna, altresì, a garantire all'Appaltatore il libero accesso alle aree nei giorni preliminarmente concordati per l'esecuzione del presente contratto.

Art. 10. Brevetti e diritti d'autore

L'Appaltatore del servizio assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti della SA un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata alla SA, quest'ultima dovrà avvisarne l'Appaltatore per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l'Appaltatore assumerà a proprie spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che gli siano state conferite, dalla SA, le più ampie facoltà di condurre il contenzioso a proprio esclusivo giudizio e di definirla anche extragiudizialmente.

Art. 11. Cauzione e Responsabilità Civile

L'Appaltatore dovrà costituire polizza definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 la Stazione Appaltante si riserva, vista l'urgenza dell'intervento, di procedere alla stipula del contratto e alla consegna anticipata del servizio. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto verrà risolto e la cauzione definitiva incamerata.

Art. 12. Riservatezza e diritti sui materiali

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la SA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Gli elaborati e quanto altro discenderà dall'incarico commissionato di cui all'art.1 del presente capitolato prestazionale, con la liquidazione del relativo compenso all'Appaltatore, resteranno di proprietà piena ed assoluta della SA, compresi anche tutti gli elaborati grafici e documentali introdotti in seguito a varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Appaltatore possa essere sollevata eccezione di sorta.

Art. 13. Trattamento dei dati

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - DPO è l'Avv. Ivan Frioni contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it.

Art. 14. Danni e responsabilità

L'Appaltatore solleva la SA da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle lavorazioni affidate, inclusa

l'esecuzione delle indagini. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della SA, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore è responsabile degli eventuali danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile degli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla SA ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'Appaltatore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

L'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla SA, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'affidamento del servizio, anche una polizza di assicurazione RCT/RCO, per un massimale garantito non inferiore a € 500.000,00.

Art. 15. Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 del Codice.

Art. 16. Subappalto

Qualora l'appaltatore abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, i servizi da subappaltare, è fatto divieto all'Appaltatore di ricorrere al subappalto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Appaltatrice.

Il subappalto è consentito alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice dei Contratti.

Art. 17. Tracciabilità dei pagamenti

Ai fini della liquidazione dei corrispettivi si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito su conto corrente bancario dedicato, con esclusione di responsabilità per la SA derivante da indicazioni erranee, disguidi e/o inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

(In caso di Raggruppamento):

Il pagamento sarà fatto solo al nominato mandatario. Pertanto, spetterà al mandatario raccogliere le fatture con gli importi di spettanza dei singoli mandanti, vistarle per congruità e consegnarle alla SA dimostrando di aver quietanzato le somme dei mandati di pagamento intestati ai singoli beneficiari. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti del Raggruppamento.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 18. Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r o a mezzo pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

L'Agenzia procederà alla risoluzione del contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
- applicazione di penali per un importo totale superiore 10% (dieci) dell'importo contrattuale;
- mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della cauzione in esito all'escussione della stessa;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia;
- inadempimento agli obblighi di tracciabilità;
- difetto o perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionali richiesti per l'espletamento del servizio;
- violazione degli impegni anticorruzione assunti da parte dell'appaltatore con la sottoscrizione del Patto di Integrità che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa.

La risoluzione in tali casi opera allorché l'Agenzia comunichi per iscritto con raccomandata a/r all'Appaltatore o via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c.

In caso di risoluzione sarà corrisposto all'Appaltatore il prezzo contrattuale del servizio effettuato, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti punti.

In caso di risoluzione di cui all'art. 21 del presente Capitolato si procederà ad escussione della garanzia definitiva.

La SA, ai sensi dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Appaltatore, senza che ciò comporti maggiori compensi o rimborsi spesa.

Art. 19. Codice etico

L'Appaltatore nell'espletamento dell'incarico si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D.Lgs. 231/2001 ss.mm.ii, reperibile sul sito istituzionale, e ad adottare comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice Etico dell'Agenzia e, comunque, tali da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

L'inosservanza di tale prescrizione costituirà grave inadempimento contrattuale tale da comportare la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 20. Vincoli

Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per l'appaltatore sin dal momento in cui viene presentata l'offerta, mentre vincolano la SA solo con la sottoscrizione del contratto.

Art. 21. Verifiche della Stazione Appaltante sullo svolgimento delle attività

La SA ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato dell'Appaltatore e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della SA.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dal Committente non esonera né limita in ogni caso l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali della attività esercitata dall'Appaltatore, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla SA o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

È facoltà della SA accertare in ogni tempo e in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei soggetti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti, anche di natura risarcitoria.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto a consentire, alla SA, l'effettuazione di verifiche ed ispezioni ed a fornire alla stessa, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità all'espletamento delle attività affidate, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, da parte di soggetti non idonei, costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore.

Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della SA di procedere alla risoluzione del Contratto con contestuale avvio di azione risarcitoria (per danni materiali, immateriali, erariali, amministrativi ed all'immagine) dipendente da tale evento

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della SA per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appaltatore.

Ogni previsione differente rispetto a quelle previste nel presente capitolato, che dovessero insorgere a causa di eventi imprevisi e non dipendenti dalla volontà o condotta inadempiente dell'Appaltatore, dovranno essere approvate dalla S.A.

Art. 22. Norme di rinvio

Per quanto non specificatamente previsto nel presente Capitolato e negli atti di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative.

Art. 23. Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione, interpretazione e inadempimento dell'affidamento in oggetto, sarà competente in via esclusiva il foro di Venezia.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

F.to Matteo Ballarin